



TRENORD



CONVENZIONE

Tra

Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza (di seguito Dipartimento) in persona del Direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, Dirigente generale di P.S. dr.ssa Daniela Stradiotto, con sede in Roma, piazza del Viminale n. 1, C.F. 80202230859 ed ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione

e

Trenord S.r.l. (di seguito Trenord), Società costituita ai fini dell'esercizio del trasporto ferroviario passeggeri, a committenza pubblica, sull'intero territorio della Regione Lombardia, in persona dell'Amministratore delegato, dr. Marco Giovanni Piuri, con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, C.F. 06705490966 ed ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione,

di seguito indicate congiuntamente come Parti.

PREMESSO CHE

1. la legge del 16 gennaio 2003, n. 3, all'art. 39, comma 1, prevede che il Dipartimento della pubblica sicurezza, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, dirette a fornire servizi specialistici finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica, con la contribuzione degli stessi soggetti, precisando al comma 2 che tale contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi;



2. la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) stabilisce all'articolo 27, comma 2, che le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate;
3. il decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 1920 stabilisce le Istruzioni sull'ordinamento del servizio di polizia ferroviaria, per la prevenzione e repressione dei reati commessi in ambito ferroviario;
4. il d.P.R. 11 luglio del 1980, n. 753, stabilisce nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
5. il d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, recante il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all'articolo 4 definisce l'ordinamento degli uffici periferici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e di polizia postale e delle comunicazioni, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza;
6. il d.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, determina all'articolo 4, comma 2, le direzioni centrali e gli uffici di pari livello in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, individuando, tra gli altri, la Direzione



centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;

7. il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1989, definisce l'organizzazione degli uffici di polizia ferroviaria e, in particolare, prevede all'articolo 1 che il servizio di polizia ferroviaria ha per scopo la prevenzione e la repressione dei reati, la tutela dell'ordine pubblico e della incolumità dei cittadini nell'ambito dei trasporti effettuati sulle linee ferroviarie, sui treni in sosta od in corsa, negli impianti ferroviari ed in ogni loro pertinenza ed in qualunque settore del servizio ferroviario, con la precisazione che a tale servizio provvede il Ministero dell'interno attraverso gli organi centrali e periferici della polizia ferroviaria del Dipartimento della pubblica sicurezza;
8. il decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017, concernente la "Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia", prevede che nel comparto relativo alla "sicurezza ferroviaria" la Specialità della polizia ferroviaria costituisce il punto di raccordo sia informativo che operativo per le altre Forze di polizia, con la precisazione che alla stessa Specialità è affidato, in via esclusiva, l'espletamento di tutti i compiti di polizia ferroviaria riguardanti la vigilanza degli impianti, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile, nonché le altre attività volte ad assicurare la sicurezza della circolazione dei convogli e l'integrità degli utenti e delle merci;
9. il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020 riorganizza l'assetto del Dipartimento della pubblica sicurezza e definisce, tra gli altri, i compiti e l'organizzazione del Servizio polizia ferroviaria, che ai sensi dell'articolo 97 provvede al coordinamento, alla direzione, nonché alla pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalla Specialità della polizia ferroviaria della



Polizia di Stato e sviluppa lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalla predetta Specialità;

10. la direttiva generale emanata l'11 marzo 2020 dal Ministro dell'interno per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2020, individua tra gli obiettivi e gli indirizzi generali l'implementazione dei livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni;
11. la Convenzione tra il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. sottoscritta il 26 giugno 2017 – da considerarsi disciplina di servizi analoghi – prevede all'articolo 1, comma 2, che la medesima costituisce riferimento per tutte le Convenzioni ulteriori che saranno sottoscritte dal Dipartimento con le altre imprese ferroviarie e che il Dipartimento si impegna ad adeguare i servizi predisposti ai volumi di traffico distinti per tipologia di servizio (lunga percorrenza e trasporto regionale);
12. in data 3 agosto 2009 la Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato S.p.a., Ferrovie Nord Milano S.p.a. (FNM) e Trenitalia S.p.a. hanno sottoscritto un Accordo Attuativo per il potenziamento e il miglioramento del Servizio Ferroviario Regionale in Lombardia, nel quale sono stati disciplinati gli elementi essenziali del contratto di servizio;
13. in data 4 agosto 2009 è stato sottoscritto il contratto quadro tra FNM e Trenitalia S.p.a., relativo all'avvio, da parte di tali società, di una partnership finalizzata alla gestione unitaria e integrata del "Trasporto Pubblico Locale" ferroviario in Lombardia attraverso una società comune;
14. con detto Contratto Quadro 2009, FNM e Trenitalia S.p.a. hanno tra l'altro regolato le modalità, i termini e le condizioni dell'avvio della partnership,



attraverso la partecipazione alla costituita società “Trenitalia – Le NORD S.r.l.”, alla quale sono stati concessi in affitto rispettivamente i rami d’azienda di titolarità di Le NORD e di Trenitalia S.p.a., dedicati allo svolgimento del Trasporto Pubblico Locale, ferroviario, nel territorio della Regione Lombardia;

15. Trenitalia – Le NORD S.r.l. è costituita in data 4 agosto 2009, partecipata da FNM e Trenitalia S.p.a. in misura paritetica;
16. in data 21 ottobre 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario, con protocollo n. 0091121, ha rilasciato licenza n. 59, per l’espletamento di servizi di passeggeri per ferrovia, a “Trenitalia – Le NORD” S.r.l.;
17. in data 30 ottobre 2009 sono stati sottoscritti i contratti d’affitto dei rami d’azienda relativi alle titolarità rispettivamente di Le NORD S.r.l. e di Trenitalia S.p.a.;
18. in data 13 novembre 2009 sono stati sottoscritti tra la Regione Lombardia e Trenitalia S.p.a., da un lato, nonché tra la Regione Lombardia e Le NORD, dall’altro, i contratti di servizio aventi ad oggetto l’affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario regionale;
19. la società “Trenitalia – Le NORD” ha gestito tutto il Trasporto Pubblico Locale ferroviario in Regione Lombardia per l’intero esercizio 2010 e 2011 sino alla sottoscrizione dell’accordo quadro del 11 marzo 2011 che vede tra l’altro il conferimento dei rami d’azienda da parte di Trenitalia e Le NORD ;
20. con gli atti di conferimento a “Trenitalia – Le NORD” S.r.l. di Le NORD S.r.l. e del ramo Trasporto Pubblico Locale di Trenitalia, stipulati in data 30 aprile 2011



aventi efficacia dal 3 maggio 2011, nonché con successivo atto di fusione di Le NORD S.r.l. in “Trenitalia – Le NORD” S.r.l., viene portato a compimento il progetto di partnership strategica tra FNM e Trenitalia S.p.a.;

21. in pari data viene deliberata la modifica della denominazione sociale da “Trenitalia-Le NORD” in Trenord S.r.l.;
22. Trenord, a decorrere dal 3 maggio 2011, è la Società di Trasporto Pubblico Locale ferroviario che opera sull’intero territorio della Regione Lombardia. Essa è partecipata da Regione Lombardia per il tramite di FNM S.p.a. e dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. per il tramite di Trenitalia S.p.a.;
23. Trenord, anche in riferimento alle richiamate valutazioni sui flussi dell’utenza ferroviaria, esercita attività di Trasporto Pubblico Locale ferroviario sull’intero territorio della Regione Lombardia ed in particolare:
 - opera su complessivi 1.900 Km di rete ferroviaria;
 - predispone quotidianamente circa 2.300 treni;
 - trasporta quotidianamente oltre 820.000 passeggeri;
24. le Parti ravvisano la necessità di procedere alla stipula della presente Convenzione al fine di incrementare la sicurezza in ambito ferroviario mediante la fornitura da parte della Polizia Ferroviaria di servizi specialistici di prevenzione e repressione dei reati, di tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità dei cittadini nell’ambito del trasporto ferroviario con il contributo di Trenord consistente nella fornitura di attrezzature e la corresponsione di indennità al personale impiegato.



TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

(Efficacia delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.

Art. 2

(Adempimenti di Trenord)

1. Trenord, al fine di contribuire a incrementare la sicurezza del trasporto pubblico ferroviario sui propri treni, s'impegna a:
 - a) fornire, previa verifica dei fabbisogni segnalati dal Compartimento di polizia ferroviaria per la Lombardia, le dotazioni tecnologiche necessarie alla gestione ed al potenziamento dei servizi di vigilanza a bordo treno di cui alla presente Convenzione, in particolare consegnando un adeguato numero di telefoni cellulari di servizio GSM-R e provvedendo al pagamento delle relative spese di gestione e dei canoni;
 - b) concorrere alla formazione e all'addestramento del personale della polizia ferroviaria, concordando con il Servizio polizia ferroviaria, specifici moduli didattici sulle materie di comune interesse;
 - c) sottoscrivere una polizza assicurativa, ovvero ad estendere quella già in essere, analogamente a quanto praticato per il proprio personale viaggiante, per il risarcimento dei danni conseguenti ad infortuni



professionali subiti dagli operatori della polizia ferroviaria impiegati in servizio di vigilanza esclusivamente sui convogli ferroviari di Trenord.

Art. 3

(Corresponsione delle indennità)

1. Trenord, per i servizi specialistici di vigilanza svolti dalla polizia ferroviaria a bordo dei propri treni, s'impegna a corrispondere al personale impiegato un'indennità commisurata a quelle vigenti per servizi analoghi, che già include le ritenute obbligatorie per legge a carico del dipendente.
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è così determinata:
 - a) indennità diurna, per servizi effettuati dalle ore 09.00 alle ore 18,00, pari a € 3,50 l'ora;
 - b) indennità notturna, per i servizi effettuati dalle ore 18.00 alle ore 09.00, pari a € 6,00 l'ora.
3. L'indennità di cui al comma 1, alla quale si aggiungono le ritenute obbligatorie per legge a carico del datore di lavoro, è corrisposta da Trenord sulla base di un prospetto mensile dei servizi effettuati, indicante il totale delle indennità da corrispondere, elaborato da ciascuno dei Compartimenti di polizia ferroviaria dai quali dipende il personale impiegato.
4. Il personale della polizia ferroviaria prima di intraprendere il servizio di vigilanza è tenuto a informare il capotreno della propria presenza a bordo e a comunicare il numero del telefono cellulare di servizio fornito da Trenord per essere costantemente contattabile. Trenord e il Servizio polizia ferroviaria possono concordare l'impiego di strumenti elettronici per l'attestazione della



presenza della pattuglia a bordo. Ciascun servizio di vigilanza a bordo treno è svolto da un numero massimo di 3 operatori, fatte salve particolari situazioni di necessità nelle quali il numero superiore degli operatori è previamente concordato tra il Servizio polizia ferroviaria e Trenord.

5. Nel caso in cui il personale della polizia ferroviaria non adempia quanto previsto al comma 4 il servizio non potrà essere considerato ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1.
6. La polizia ferroviaria assicura il servizio di vigilanza sui treni di Trenord individuati e condivisi in sede di Comitato territoriale di cui all'articolo 7, comma 2.
7. In caso di presenza a bordo treno di personale della polizia ferroviaria impiegato nello svolgimento di attività non riconducibili alle finalità dei servizi di vigilanza di cui alla presente convenzione, come ad esempio lo svolgimento di autonome indagini di polizia giudiziaria o l'effettuazione di visite ispettive, allo stesso non è corrisposta alcuna indennità.

Art. 4

(Disposizioni per la corresponsione delle indennità)

1. Le modalità di espletamento del servizio di vigilanza a bordo treno devono conformarsi alle specifiche finalità indicate nel decreto del Ministro dell'interno 30.03.1920, tenendo conto delle attuali specificità del mondo ferroviario.
2. Il prospetto mensile di cui all'articolo 3, comma 3, è inviato a Trenord in originale e firmato per approvazione dal Dirigente del Compartimento dal quale dipende il personale impiegato, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di



effettuazione dei servizi, unitamente alle tabelle riassuntive e ai resoconti individuali mensili di cui all'articolo 5, comma 3. Tale documentazione è oggetto di verifica da parte della Funzione Security Trenord. La trasmissione elettronica della documentazione, con apposizione di firma digitale per l'approvazione del Dirigente di Compartimento, potrà essere concordata tra Trenord e il Servizio polizia ferroviaria.

3. Le somme dovute per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 1 (inclusiva delle ritenute obbligatorie per legge a carico del dipendente) sono corrisposte da Trenord al Ministero dell'interno, tramite il versamento, con cadenza almeno trimestrale, sul capo d'entrata XIV capitolo 2439 P.G. 17, per la successiva riassegnazione ai competenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 5

(Calcolo dell'indennità)

1. L'indennità oraria di cui all'articolo 3, comma 1, decorre dal momento della partenza del treno prevista dall'orario ufficiale.
2. L'indennità è calcolata dalla partenza del treno di andata fino all'arrivo del treno di ritorno e comprende il tempo necessario per il cambio del treno.
3. La tratta su cui è effettuato il servizio di vigilanza deve essere indicata nel resoconto individuale mensile dei servizi effettuati, ove sono riportati il PerId dell'operatore di polizia ferroviaria e i dati identificativi dei treni sui quali il servizio è stato svolto.



4. Le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti non si calcolano, viceversa a partire da 30 minuti si calcola l'ora per intero. L'arrotondamento è effettuato tenendo conto della durata complessiva del singolo servizio, comprensivo dell'andata e del ritorno.
5. Nel caso in cui il servizio comprenda le fasce orarie diurna e notturna di cui all'articolo 3, comma 2, le frazioni di ora sono arrotondate con riferimento a ciascuna fascia oraria secondo il criterio indicato al comma 4 (ad esempio: 1 ora e 20 minuti di indennità diurna pagata euro 3,50 l'ora, cui si aggiunge 1 ora e 30 minuti di indennità notturna, pagata euro 6,00 l'ora fa maturare rispettivamente 1 ora a 3,50 euro e 2 ore a 6,00 euro, per un totale di euro 15,50).
6. Al personale della polizia ferroviaria che nel corso della vigilanza effettua interventi di polizia o comunque connessi con emergenti necessità, che non consentano di svolgere il servizio per tutta la durata prevista, è comunque corrisposta l'indennità secondo l'originaria programmazione del servizio.

Art. 6

(Adempimenti del Dipartimento)

1. Il Dipartimento, attraverso la Specialità polizia ferroviaria, assicura i servizi di polizia ferroviaria finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità e della sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante nell'ambito dei trasporti effettuati sui treni di Trenord.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento provvede alle spese di funzionamento e manutenzione relative all'armamento, al vestiario e ai veicoli in dotazione alla polizia ferroviaria.



3. Il Dipartimento contribuisce, anche attraverso incontri a livello periferico, alla formazione del personale di Trenord in ordine ai compiti e alle attività svolte dalla polizia ferroviaria. La formazione riguarda anche le procedure operative di sicurezza per favorire la collaborazione del personale di Trenord con la polizia ferroviaria, cui è affidato in via esclusiva l'espletamento dei servizi di polizia ferroviaria, e con gli altri organi di polizia. La programmazione della formazione è concordata in sede di Comitato territoriale di cui all'art. 7, comma 4, sentito il Servizio polizia ferroviaria.

Art. 7

(Cooperazione nella gestione dei servizi. Comitato territoriale. Scambi informativi)

1. Per le questioni connesse alla gestione ordinaria dei servizi di vigilanza a bordo treno e per le richieste di Trenord di effettuare servizi di particolare urgenza, i rapporti sono mantenuti tra le competenti strutture operative di Trenord e il Compartimento di polizia ferroviaria per la Lombardia.
2. Le richieste di servizi straordinari da parte di Trenord sono vagliate preventivamente dal Servizio polizia ferroviaria.
3. L'esame delle problematiche di sicurezza riguardanti i convogli di Trenord e delle questioni a esse correlate è svolto in sede di Comitato territoriale, cui partecipano il Dirigente del Compartimento di polizia ferroviaria per la Lombardia e il Direttore della Funzione Security di Trenord, o loro sostituti. Al Comitato territoriale possono essere chiamati a partecipare anche i Dirigenti dei Compartimenti di polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle



d'Aosta, per l'Emilia Romagna e per Verona e il Trentino Alto Adige – o loro sostituti – quando le questioni da trattare siano riferibili agli ambiti territoriali ricompresi nella competenza di questi. Il Comitato territoriale si riunisce mensilmente con lo specifico compito di condividere le informazioni necessarie a elaborare mirate strategie di contrasto delle azioni criminose perpetrate a bordo dei treni e per pianificare su quali convogli ferroviari svolgere il servizio di vigilanza, anche alla luce delle puntuali analisi svolte dalla polizia ferroviaria e da Trenord.

4. Ove nel Comitato territoriale siano rappresentate da Trenord problematiche riguardanti le tratte di competenza dei Compartimenti di polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta, per l'Emilia Romagna e per Verona e il Trentino Alto Adige, le eventuali conseguenti determinazioni dovranno essere previamente condivise con gli stessi.
5. Le Parti, per il raggiungimento del comune obiettivo di conseguire un più elevato livello di sicurezza, s'impegnano a scambiarsi costantemente, ove necessario, anche fuori dal contesto del Comitato territoriale, le informazioni inerenti ai fenomeni che possano incidere sulla sicurezza a bordo dei treni.

Art. 8

(Durata, integrazioni e modifiche)

1. La presente Convenzione ha validità quattro anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.
2. Ciascuna delle Parti ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso, che ha efficacia decorsi sessanta giorni dal ricevimento della



comunicazione effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, senza che la controparte possa vantare alcuna pretesa anche di natura risarcitoria, né alcun compenso, indennizzo o rimborso, ad esclusione di quanto dovuto per i servizi di vigilanza effettuati sino alla data di efficacia del recesso.

3. Le Parti s'impegnano a verificare con cadenza annuale lo stato di esecuzione della Convenzione, con la possibilità di concordare, con comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata, eventuali integrazioni o modifiche della stessa.
4. Le Parti s'impegnano ad avviare in tempo utile le trattative per il rinnovo della presente Convenzione prima della scadenza.

Art. 9
(Deposito cauzionale)

1. Tenuto conto della qualificata solidità finanziaria, Trenord è esonerata dal prestare cauzione, ai sensi dell'art. 54, ottavo comma, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Art. 10
(Rapporti tra le Parti)

1. Per l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, i rapporti sono mantenuti tra la Funzione Security di Trenord e il Servizio polizia ferroviaria.



2. Tutte le questioni connesse con le attività operative per l'esecuzione della Convenzione sono demandate per Trenord alla Funzione Security, per il Dipartimento al Compartimento di polizia ferroviaria per la Lombardia.
3. Quanto previsto dalla presente Convenzione si applica anche ai servizi di vigilanza effettuati a bordo dei treni di Trenord dal personale dei Compartimenti di polizia ferroviaria per il Piemonte, per l'Emilia Romagna e per Verona e il Trentino Alto Adige.

Art. 11

(Clausola di salvaguardia)

1. Alla scadenza della presente Convenzione, nelle more del rinnovo della stessa, per ulteriori sei mesi sono corrisposte le indennità per i servizi di vigilanza comunque forniti.
2. Gli importi delle indennità di cui all'articolo 3, comma 2, sono aggiornati in funzione dell'aumento di quelli stabiliti per i servizi analoghi intervenuto successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione. L'aggiornamento dell'indennità produce i suoi effetti a decorrere dalla formale comunicazione del Dipartimento.

Art. 12

(Composizione delle controversie)

1. Per qualsiasi controversia che insorga tra le Parti in relazione all'interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione della presente



Convenzione, le Parti danno corso ad ogni possibile tentativo di composizione amichevole. La composizione amichevole deve avvenire entro trenta giorni dall'invio della relativa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inviata da una Parte all'altra e risultare da atto firmato digitalmente dalle Parti stesse.

2. In difetto di composizione amichevole la controversia è deferita in via esclusiva alla competenza del Tribunale del Foro di Roma.
3. È esclusa la clausola arbitrale.

Art. 13

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali necessario per l'esecuzione della presente Convenzione è effettuato conformemente ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 14

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente Convenzione da parte del Dipartimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. Agli adempimenti previsti dalla Convenzione, il Dipartimento provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.



Art. 15
(Forma delle comunicazioni)

1. Le comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata previste dalla presente Convenzione sono effettuate dalle Parti agli indirizzi che seguono:
 - Dipartimento: dpps.300b.segreteriaserviziopolfer@pecps.interno.it;
 - Trenord: funzione.security.trenord@legalmail.it.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. La presente Convenzione vincola le parti una volta sottoscritta e resa esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. La presente Convenzione, composta di n. 17 pagine, è sottoscritta in forma digitale dalle Parti.

Per il Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Il Direttore centrale per la polizia
stradale, ferroviaria, delle
comunicazioni e per i reparti speciali
della Polizia di Stato
Daniela Stradiotto

Per Trenord S.r.l.
L'Amministratore delegato
Marco Giovanni Piuri

Firmato digitalmente da: Marco Giovanni Piuri
Motivo: Trenord srl
Luogo: Amministratore Delegato
Data: 24/02/2021 08:51:57